

## REGOLAMENTO (CE) N. 386/2000 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2000

che determina l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(2)</sup>, prevede all'articolo 34, paragrafo 2, che, salvo il disposto dell'articolo 38 dello stesso, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per i contratti di ammasso privato è stabilito ogni anno.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede inoltre, all'articolo 29, che le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno e, pertanto, è necessario fissare gli elementi relativi a tale aiuto prima che inizino le operazioni di entrata all'ammasso per l'anno 2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissato nel modo seguente per tonnellata di burro o di equivalente burro per i contratti conclusi nel 2000:

- a) 24 EUR per le spese fisse,
- b) 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,
- c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in base ad un tasso d'interesse annuo del 4 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.